

Oggetto: Convenzione Quadro di collaborazione con l'Università di Torino. Autorizzazione alla stipulazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il Decreto legislativo 21 gennaio 2004, n.38, pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004, con il quale viene istituito l'INRiM;
- Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in vigore dal 1° marzo 2018;
- Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'INRiM, approvato con delibera n. 44 del 10 ottobre 2017 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto e approvato dal MIUR con protocollo 1478 del 30/01/2018 ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 218/2016;
- Vista La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, il cui art. 15 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto che gli accordi tra enti pubblici stipulati ai sensi dell'art. 15, della legge n. 241 del 1990, anche denominati contratti “ad oggetto pubblico”, consentono alle amministrazioni stipulanti di partecipare all'accordo in posizione di equi-ordinazione al fine di coordinare i rispettivi ambiti di intervento su oggetti di interesse comune senza prevedere controprestazioni di carattere economico in capo alle parti stipulanti;
- Visto che l'art. 7 co. 4 del D.lgs. 36/2023, recante il “Codice dei contratti pubblici”, stabilisce che “La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;
- Rilevato che la Convenzione Quadro in oggetto non rientra, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, nell'ambito dell'applicazione del codice dei contratti pubblici, in quanto essa è priva di contenuto patrimoniale e realizza un interesse pubblico valutato alla luce delle finalità istituzionali di entrambi gli enti coinvolti;
- Precisato, per quanto attiene all'oggetto del presente accordo, che in concreto per “interesse comune” si intende la sinergica convergenza degli enti pubblici coinvolti su attività finalizzate a dare impulso alla ricerca nei settori di attività dell'INRiM che trovano corrispondenza in Dipartimenti dell'Università;

- Ricordato che tra INRiM e l'Università di Torino esistono da molto tempo significativi rapporti di collaborazione, che le Parti intendono mantenere e sviluppare, avvalendosi delle metodologie e delle tecnologie più innovative;
- Visto che la collaborazione consisterà nello sviluppo coordinato di attività di ricerca e nella collaborazione ad attività didattiche e di laboratorio, nell'ambito dei Corsi di laurea e dei Dottorati di ricerca afferenti alle aree d'interesse reciproco;
- Visto che a tal fine INRiM e UNITO potranno, in sintesi e senza che la descrizione che segue costituisca un limite all'individuazione di ulteriori ambiti di collaborazione: partecipare congiuntamente a progetti di ricerca ad attività di ricerca commissionata; utilizzare le rispettive strumentazioni e infrastrutture; scambiare studiosi e ricercatori; supportare le rispettive attività scientifiche e didattiche; organizzare seminari e congressi;
- Preso atto che le singole collaborazioni saranno oggetto di regolamentazione attraverso appositi Accordi Attuativi formalizzati – da parte dell'Università tramite le strutture interessate – anche con uno scambio di lettere che, ferme restando le disposizioni previste dalla Convenzione in oggetto e le disposizioni normative interne alle Parti, disciplineranno nel dettaglio il caso specifico;
- Evidenziato l'inserimento nella Convenzione, per volontà dell'Università, condivisa da INRiM, di una clausola relativa all'integrità della ricerca (art. 21, al quale si fa integrale rinvio), con la quale *“Le Parti riconoscono e si impegnano a rispettare i principi di integrità della ricerca, garantendo che le attività svolte nell'ambito della presente Convenzione siano condotte nel rispetto dei più elevati standard etici e scientifici, nonché delle normative europee e nazionali applicabili”*;
- Visto che la durata della Convenzione è determinata in 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, con facoltà di rinnovo per un uguale periodo mediante ulteriore atto scritto tra le Parti;
- Precisato che dalla Convenzione quadro in oggetto non derivano oneri finanziari diretti a carico delle Parti;
- Ritenuto che il Referente Scientifico per INRiM, trattandosi di una Convenzione Quadro di collaborazione scientifica, debba essere individuato nella persona del Direttore Scientifico, Dott. Davide Calonico;
- Ritenuto che la Convenzione Quadro in oggetto sia coerente con la missione e gli obiettivi di ricerca di cui all'art. 3 co. 1 e 4 dello Statuto;
- Sentito il Direttore Scientifico;
- Sentito il Direttore Generale;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;

d e l i b e r a :

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ANNO 2026

Deliberazione n. 7/2026/2 del 27 febbraio 2026

Pag. 3 di 3

- 1) di autorizzare la stipulazione della Convenzione Quadro di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, avente a oggetto attività di collaborazione precipuamente nell'ambito della ricerca e della formazione, con l'Università di Torino, con sede legale in Via Verdi 8, 10124 Torino, codice fiscale 80088230018, nel testo allegato alla presente delibera;
- 2) di individuare il Direttore Scientifico, Dott. Davide Calonico, quale Referente scientifico dell'Accordo;
- 3) di dare mandato agli uffici di portare al testo della Convenzione le modifiche di carattere non sostanziale che dovessero rendersi necessarie ai fini della stipulazione.

Si allega:

1. Accordo di collaborazione con l'Università di Torino.

IL PRESIDENTE
(prof. Pietro Asinari)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Moreno Tivan)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005